REGOLAMENTO INTERNO

ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA

ABRUZZO APS

ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA ABRUZZO APS
Iscrizione Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale alla sezione Prima nell'Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale con DETERMINAZIONE N DPG022/132, C.F.91032780685

Regolamento interno Approvato dall'Assemblea dei soci in data 30/04/2022

Premessa

L'Associazione Italiana Celiachia Abruzzo APS persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nel miglioramento della qualità della vita delle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme. L'attività dell'associazione è disciplinata dallo Statuto approvato nell'assemblea dei soci del 18/10/2020. Scopo del presente regolamento interno è quello di disciplinare alcuni aspetti operativi della vita dell'associazione, integrando la disciplina generale dettata dallo statuto. Il presente regolamento è approvato dall'assemblea degli associati e può essere abrogato o modificato solo da una successiva delibera assembleare.

Art. 1 - Associati

Gli Associati debbono attenersi alle norme stabilite dallo Statuto, dal presente Regolamento, dal Codice Etico, dalla Policy e dalle deliberazioni adottate dai competenti organi associativi di AIC Abruzzo. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore mosse dallo spirito di solidarietà, che condividono le finalità dell'organizzazione, che siano intenzionate a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli scopi dell'associazione. Chiunque voglia aderire all'Associazione deve provvedere al pagamento della quota associativa, tramite bollettino postale o altra modalità di pagamento, indirizzata all'Associazione, indicando nella causale i propri dati, nonché la richiesta di adesione nel caso di prima iscrizione.
La prima iscrizione può avvenire in qualunque momento dell'anno ed ha validità fino al 31 dicembre dello stesso anno. Il rinnovo della quota associativa annuale può avvenire dal 1° Gennaio e fino al 31 Marzo e ha validità fino al 31 dicembre dell'anno. Il socio che non provvede al pagamento della quota entro il 31 Marzo viene dichiarato decaduto. Tuttavia, il versamento successivo alla data del 31 Marzo fa riacquisire la qualifica di socio attivo per l'anno in corso. Coloro che hanno formalizzato la richiesta di iscrizione devono impegnarsi al versamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e possono liberamente e facoltativamente contribuire con ulteriori sovvenzioni a favore dell'Associazione. Gli associati si distinguono in Ordinari, Simpatizzanti e Onorari; possono diventare soci Ordinari le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e che partecipano alle attività con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. I soci ordinari, minori di età, devono essere rappresentati da un genitore o da un tutore. I soci Simpatizzanti sono coloro che sostengono l'associazione pur trovandosi in una situazione di incompatibilità o conflitto di interesse, tale per cui possono versare all'associazione un contributo liberale non inferiore alla quota del socio Ordinario, ma non hanno diritto al voto. I soci Onorari sono

scelti tra coloro, anche non soci, che hanno acquisito particolari benemerenze nei confronti dell'Associazione, anche nello svolgimento di attività particolarmente significativa per la vita dell'associazione, sono proposti da almeno tre consiglieri e nominati tali dal Consiglio Direttivo. I soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e fanno parte dell'associazione finché non presentano dichiarazione di rinuncia in forma scritta.

Art. 2 - Assemblea degli associati

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati. L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, cioè che abbiano già effettuato il pagamento stesso. Tuttavia, se il pagamento della quota associativa annuale avviene entro il 31 dicembre di ogni anno, si intende che l'appartenenza all'associazione si è protratta senza soluzione di continuità. A dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è sufficiente la presentazione di documentazione attestante l'avvenuto pagamento della quota associativa all'ingresso in assemblea. In caso di nuovi associati, essi potranno esercitare il diritto di voto a condizione che siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Le deliberazioni assembleari di norma sono assunte per alzata di mano ad eccezione di quelle relative all'elezione delle cariche associative, che necessitano dell'utilizzo di una apposita scheda di votazione riportante l'elenco dei candidati. Su richiesta di almeno 1/3 consiglieri o di almeno il 20% degli associati presenti in assemblea le deliberazioni riguardanti specifici argomenti devono essere assunte con voto segreto. Le sedute dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 3 - Incompatibilità e conflitto di interessi

INCOMPATIBILITA'
Non possono essere nominati alla carica di Presidente, Consigliere, Revisore o componente dell'Organo di Controllo, e se nominati decadono dall'ufficio, tutti coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni sottoelencate:

a) ricopra cariche in associazioni od enti, non riconosciute da AIC Abruzzo APS, o dalla Federazione AIC e dalle sue associate aventi finalità analoghe, o aventi finalità in contrasto con quelle dell'AIC;
b) l'essere parte in causa di controversie pendenti in sede giudiziale o arbitrale, il cui esito possa arrecare eventuali conseguenze di natura patrimoniale e non, nei confronti della Federazione AIC, delle sue associate e delle società a quest'ultime collegate;
c) l'essere titolare di contratti di lavoro in forma subordinata o parasubordinata con la Federazione AIC, le sue associate nonché l'avere rapporti di coniugio, parentela entro il secondo grado o affinità entro il secondo grado con persona che presti attività di lavoro in forma subordinata o

parasubordinata con la Federazione, con gli associati o con altre strutture del sistema/ gruppo associativo;

d) l'essere medico o operatore sanitario in attività, impegnato nella diagnosi o cura della Malattia Celiaca e Dermatite Erpetiforme o ricercatore impegnato in attività di ricerca medica e scientifica;
e) l'avere, direttamente, per affinità o per vincoli coniugali o di parentela sino al secondo grado, interessi professionali o commerciali legati alla produzione e/o distribuzione, somministrazione e vendita di alimenti senza glutine;
f) lo svolgere una qualsivoglia attività professionale che possa trarre nonché ottenere vantaggio dalla carica ricoperta in AIC, salva l'insindacabile autorizzazione del consiglio direttivo.

CONFLITTO DI INTERESSI
Sono in conflitto di interesse coloro che, per conto proprio o di terzi, hanno un interesse in conflitto con quello della Federazione AIC e le sue associate, e che tale interesse non sia realizzabile se non sacrificando quello associativo (si richiamano le norme del Codice civile ed in particolare gli artt. 1388, 1394, 2373 e 2391 CC). Chiunque si trovasse in questa peculiare posizione ha l'obbligo di darne notizia al Consiglio Direttivo ed ha altresì l'obbligo di non partecipare alle discussioni e deliberazioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo sui punti sui quali può essere, appunto, in conflitto di interesse. Per una più compiuta disamina dell'incompatibilità, l'ineleggibilità e il conflitto di interessi si rimanda a quanto stabilito in proposito dal Codice Etico della Federazione Nazionale AIC nonché dalla Policy e /o dal Codice Etico di AIC Abruzzo APS.

Art. 4 - Clientelismo

Ogni componente del CD deve astenersi dall'esercitare pratiche clientelari finalizzate a tutelare l'interesse particolare di individui o di gruppi a detrimento dell'interesse generale. Le cariche di Presidente, Consigliere e nonché tutte le eventuali cariche istituite all'interno del consiglio direttivo compresi i Consulenti Scientifici qualora nominati, sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni d'ufficio.

Art. 5 Divieti

Ciascun componete del CD non chiede né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità, anche sotto forma di sconto, favore, mancia, intrattenimento, ospitalità, remissione di debito, altro beneficio avente valore economico. Il componete del CD non può accettare per sé o per altri, compresi congiunti, familiari o affini, regali aventi un valore superiore a quello dei doni usualmente scambiati in occasione di ricorrenze o festività, quantificato nella cifra massima di € 100 annui, in particolare con riferimento ai soggetti aderenti ai Progetti Alimentazione Fuori Casa.

Art. 6 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo cui spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto riservato all'assemblea degli associati. Le funzioni meramente operative e di compimento delle delibere del Consiglio Direttivo possono essere attribuite al Comitato Esecutivo eventualmente nominato in seno al Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo è composto

da un numero di membri tra 3 e 7 eletti dall'Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo stabilisce con apposita delibera il numero di consiglieri da eleggere. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Per tutte le votazioni viene costituita una commissione elettorale composta da un Presidente, un Segretario e da due scrutatori, scelti dall'assemblea purché non candidati in alcun ruolo. Coloro che si rendono disponibili ad assumere la carica di consigliere devono comunicare alla segreteria regionale in forma scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno o altra comunicazione equipollente (fax, posta elettronica con conferma di lettura o mediante consegna a mano controfirmata per ricevuta), la propria candidatura mediante apposito modello, almeno otto giorni prima della data prevista per l'assemblea convocata per l'elezione. Prima delle votazioni è facoltà di ogni candidato di avere un tempo per presentarsi e motivare la propria candidatura, oltre a dichiarare l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse, in osservanza dell'art. 3 del presente Regolamento AIC Abruzzo APS e della Policy. Agli associati presenti in assemblea verrà consegnata una scheda elettorale dove saranno elencati tutti i candidati. Ogni associato potrà esprimere tante preferenze quanti sono i candidati da eleggere. Risulteranno eletti consiglieri, i candidati che avranno ricevuto più preferenze. In caso di parità di voti ricevuti da più candidati, verrà data la precedenza al candidato di età inferiore. Nella prima riunione successiva all'elezione del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvederà a nominare al suo interno il presidente, il vicepresidente o i vicepresidenti. Qualora nel corso del mandato per dimissioni, morte o altre cause, vengano a mancare uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione attingendo alla graduatoria tra quelli non eletti nelle ultime elezioni. Qualora nel corso del mandato per dimissioni, morte o altre cause, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri eletti dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Per le riunioni del Consiglio, ciascun Consigliere non può avere più di una delega. I lavori del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito processo verbale redatto a cura del Segretario, il quale viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva. La partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio direttivo presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti, a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

a) visione degli atti della riunione;
b) intervento nella discussione;
c) scambio di documenti;
d) votazione;
e) approvazione del verbale.

La richiesta di partecipazione al CD deve pervenire 48 h prima sella seduta, per consentire la predisposizione della strumentazione. Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta, a fronte della relativa documentazione, il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute, compresi i rimborsi

chilometrici relativi alle trasferte compiute per partecipare alle riunioni consiliari. I Consiglieri che, senza giustificato motivo da menzionare nel verbale, non intervengano per due sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari. Il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare per iscritto al consigliere l'avvenuta decadenza dall'incarico.

Art. 7 - Segretario

Il Segretario dell'associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di provvedere alla verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo medesimo, dell'assemblea degli associati e di curare la tenuta degli altri libri sociali, ad eccezione del libro dei verbali del Collegio dei Revisori o dell'Organo di Controllo. Inoltre, coadiuva il Presidente nell'esplicazione della sua attività, in particolare occupandosi di diramare le convocazioni delle riunioni assembleari e consiliari, nonché dei lavori preparatori alle suddette riunioni, partecipa attivamente alle riunioni del Consiglio Direttivo, e se ricopre la carica di Consigliere, è membro di diritto del Comitato Esecutivo eventualmente nominato.

Art. 8 – Tesoriere

Il Tesoriere dell'associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di provvedere alla gestione dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione in conformità alle decisioni prese dal Consiglio Direttivo, alla tenuta della contabilità dell'associazione ed alla predisposizione dello schema di bilancio annuale. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Tesoriere ha la facoltà di avvalersi dell'apporto di consulenti esterni, al fine di assicurare il pieno rispetto delle normative vigenti. Il Tesoriere ha anche il potere di firma sui conti correnti bancari e postali dell'associazione; effettua ogni operazione bancaria; si rapporta costantemente con la segreteria organizzativa della sede regionale e lo studio dei consulenti; partecipa attivamente alle riunioni del consiglio direttivo su convocazione; se ricopre la carica di Consigliere, è membro del Comitato Esecutivo eventualmente nominato.

Art. 9 - Consiglieri

Ogni Consigliere rappresenta l'organizzazione sul territorio a cui appartiene; tiene i rapporti con le istituzioni locali; si impegna a mantenere il buon andamento del territorio di competenza; partecipa attivamente alle riunioni del Consiglio Direttivo. Ai consiglieri possono essere conferite da parte del presidente in carica speciali deleghe.

Art. 10 - Amministratore delegato – Direttore - Comitato Esecutivo

Qualora, a norma dell'articolo 8 dello statuto, sia nominato un amministratore delegato o Direttore o un Comitato Esecutivo, esso è composto dalle figure istituzionali del Presidente, Vicepresidente/i, Segretario e Tesoriere, secondo quanto indicato agli articoli 7 e 8 del presente regolamento, più altri membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo rimane l'unico organo incaricato ed autorizzato a deliberare, l'amministratore delegato o il Direttore o il Comitato Esecutivo opera nell'ambito delle deleghe ricevute dal Consiglio Direttivo. Questo incarico può essere espletato a titolo gratuito o remunerato con approvazione del CD.

Art. 11 - Consulenti scientifici

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Consulenti Scientifici tra esperti in materie inerenti la Celiachia. I componenti del CS mettono a disposizione dell'Associazione le proprie competenze a titolo volontario. I Consulenti possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con mere funzioni consultive. Il CS rappresenta un gruppo di lavoro con funzione operativa e/o consultiva non vincolante, espressamente finalizzato al raggiungimento di una parte degli obiettivi di AIC.

Art. 12 – Volontari attivi

Allo scopo di valorizzare l'apporto operativo dei singoli associati e di meglio consentire il collegamento fra la base sociale ed il Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo, indipendentemente dall'istituzione delle sedi locali, su proposta dei Consiglieri, nomina i volontari attivi, tenuto conto delle necessità territoriali delle singole Province. I volontari attivi condividono gli scopi statutari dell'associazione. Consapevoli dell'importanza umana, etica e sociale che ha assunto il volontario nella nostra società, svolgono con esclusivo spirito di servizio ed a titolo gratuito le attività loro richieste nell'ambito delle iniziative e programmi per il raggiungimento della mission dell'associazione. I volontari attivi hanno il compito di promuovere l'attività dell'associazione nel proprio ambito territoriale, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea degli associati, ed eventualmente di promuovere nell'ambito della propria provincia una o più sedi locali, di cui costituirà insieme al consigliere il riferimento istituzionale. Qualora nell'ambito della provincia siano costituite una o più sedi locali, il volontario attivo avrà il compito primario di assicurare il collegamento fra gli organi sociali e le sedi locali. I volontari attivi rispettano le persone con cui entrano in contatto senza distinzioni di età, sesso, razza, religione, nazionalità, ideologia o censo. Si impegnano a dare continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi e svolgono la propria attività permettendo a tutti di poterlo identificare, attraverso un tesserino indicante il logo dell'Associazione, VOLONTARIO: nome, cognome. Non si presentano in modo anonimo, ma offrono la garanzia che alle loro spalle c'è un'Organizzazione riconosciuta dalle leggi dello Stato. I volontari attivi collaborano con gli altri volontari e partecipano attivamente alla vita della sua Associazione. Prendono parte alle riunioni alle quali vengono invitati per verificare le motivazioni del loro agire, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo. I volontari attivi si preparano con impegno, riconoscendo la necessità della formazione permanente che viene svolta all'interno dell'Associazione.

Art. 13 - Sede Regionale

La sede regionale rappresenta la struttura operativa di riferimento del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo eventualmente nominato, con ruolo prevalentemente organizzativo. Le sue funzioni principali sono le seguenti:

a) gestione data base regionale degli associati;
b) coordinamento tutor volontari attivi e sedi decentrate, laddove presenti;
c) erogazione di servizi alle sedi decentrate;
d) punto di ascolto per gli associati dell'associazione a livello regionale;

e) gestione amministrativa dell'associazione;
f) gestione comunicazione istituzionale interna ed esterna;
g) studio e sviluppo attività regionali di raccolta fondi;
h) gestione data base relazionale;
i) collegamento con gli organi nazionali;
j) rappresentanza presso gli organi regionali e nazionali;
k) studio e sviluppo aree di attività associative;
l) segreteria di presidenza.

La sede regionale potrà avvalersi, oltre che di personale volontario, di figure professionali retribuite.

Art. 14 - Sedi locali

La costituzione di una sede locale può avvenire su richiesta di almeno n. 25 Associati che risiedano nel medesimo ambito territoriale e viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La sede locale fa capo al consigliere del suo ambito territoriale che costituisce il tramite con il Consiglio Direttivo. I membri della sede locale hanno il compito di promuovere l'attività dell'associazione nel proprio ambito territoriale, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea degli associati. Allo scopo di dare il maggiore impulso possibile a tale attività potranno nominare al loro interno responsabili per le diverse attività gestionali e/o operative, cui il Consiglio Direttivo o il Comitato Esecutivo eventualmente nominato faranno riferimento. Le sedi locali rappresentano articolazioni territoriali dell'unica associazione costituita in ambito regionale, pertanto, pur godendo della massima libertà organizzativa a livello locale, non sono dotate di autonomia finanziaria né giuridica. Per lo svolgimento della propria attività sul territorio e per la promozione di eventi locali rispondenti al mandato statutario, le sedi locali potranno provvedere al reperimento di fondi non solo a copertura dell'iniziativa ma anche ad implementazione dell'attività associativa. In tali circostanze dovrà essere preventivamente redatto un progetto sintetico dell'iniziativa, al fine di descrivere gli obiettivi economici e i fini sociali dell'evento, allegando un rendiconto prospettico che pianifichi le entrate e le uscite da sottoporre al Consiglio Direttivo oltreché il risultato atteso. Ai volontari realizzatori delle iniziative locali, preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo, spetta, a norma di statuto e a fronte della relativa documentazione, il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute, compresi i rimborsi chilometrici relativi alle trasferte compiute nella organizzazione di tali attività. Le principali funzioni operative delle sedi locali sono così definite:

a) sostegno alle nuove diagnosi e consegna del materiale di supporto;
b) coordinamento volontari;
c) rappresentanza territoriale;
d) interfaccia con gli associati del territorio di competenza;
e) essere il volto dell'associazione rispetto alle istituzioni locali, con cui potranno rapportarsi direttamente e attraverso i propri consiglieri;
f) gestione dell'organizzazione degli eventi locali preventivamente condivisi e adeguatamente supportati dalla sede regionale;
g) rapporti con le strutture sanitarie locali;
h) sviluppare le iniziative associative regionali nel proprio territorio;
i) tenere un dialogo costante con la sede regionale.

Art. 15 - Commissioni interne

Il Consiglio Direttivo può costituire commissioni interne all'associazione con lo scopo di svolgere specifiche funzioni relative alla realizzazione di particolari attività inerenti ai fini associativi, definendone composizione, compiti e limiti. Le commissioni dovranno relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo sull'attività svolta. Ai componenti le Commissioni interne spettano, a norma di statuto associativo e a fronte della relativa documentazione, il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute, compresi i rimborsi chilometrici relativi alle trasferte compiute nello svolgimento dell'attività della propria commissione.

Art. 16 – Rendicontazione delle proprie attività

L'accettazione e l'esercizio della funzione di componente del CD comportano l'accettazione, che si realizza tramite sua sottoscrizione, dello Statuto, del Codice Etico e del presente Regolamento. Ciò costituisce un vincolo di responsabilità che il componente del CD assume nei confronti dei soci, ai quali è così assicurato uno strumento trasparente di valutazione della legalità e dell'efficacia del suo operato. Il CD deve dare conto del rispetto del mandato ricevuto e descrivere la corrispondenza tra obiettivi assunti alla base della sua azione e risultati ottenuti in occasione dell'assemblea degli associati relativamente all'anno solare precedente.

Art. 17 – Rapporti con i mezzi di Comunicazione

Il componente del CD deve rispondere in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni da parte dei mezzi di comunicazione per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni riservate, confidenziali o relative alla vita privata. Ciascun componente del CD deve incoraggiare l'adozione di ogni misura che vada a favorire la diffusione attraverso i mezzi di comunicazione delle informazioni sulla celiachia e sull'operato dell'Associazione, in particolare in relazione alle attività che si trovano sotto la sua responsabilità.

Art.18 – Rapporti con l'autorità Giudiziaria

In presenza di indagini relative all'attività dell'Associazione ciascun componente del CD deve assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria, fornendo, anche se non richiesta espressamente, tutta la documentazione e le informazioni utili all'attività degli inquirenti. Il CD deve altresì assicurare l'adozione sollecita di tutti i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in violazioni dei doveri d'ufficio o in illeciti di natura penale, amministrativa o contabile.

Art.19 – Il Collegio dei Past President

I Presidenti di AIC Abruzzo una volta che abbiano cessato di ricoprire la suddetta carica potranno aderire su base volontaria al Collegio dei Past President. L'adesione al Collegio dei Past President da parte degli aventi diritto potrà avvenire in qualunque momento successivo all'avverarsi delle condizioni previste mediante richiesta scritta al CD. Il CD, esaminata la richiesta e verificate le

condizioni del candidato per l'ammissione al Collegio dei Past President, lo ammette a farne parte mediante delibera, dalla quale decorre la carica in questione.

Art. 20 – Rilascio e utilizzo del logo

Aic Abruzzo è titolare del marchio. La richiesta del logo, già normata dal Codice Etico Nazionale, va effettuata attraverso apposita procedura e autorizzata dal presidente.